

ALLEGATO ALL'ATTO  
REGISTRATO IL 20 SET. 2023  
N° 421 SERIE 3

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"ArteLaghi"**

### **SOMMARIO**

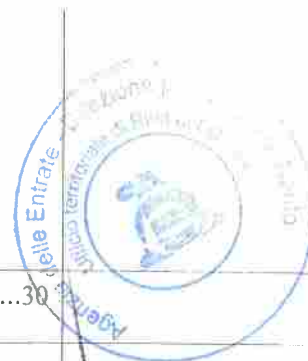
|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Titolo I.....                                              | 4  |
| Costituzione e scopi.....                                  | 4  |
| Art.1 - Denominazione-sede-durata.....                     | 4  |
| Art.2 - Attività di interesse generale.....                | 5  |
| Art.3 - Finalità e attività.....                           | 6  |
| Titolo II.....                                             | 8  |
| Norme sul rapporto associativo.....                        | 8  |
| Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....                | 8  |
| Art.5 - Associati.....                                     | 9  |
| Art.6 - Procedura di ammissione.....                       | 9  |
| Art.7 - Diritti e doveri degli associati.....              | 11 |
| Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....  | 12 |
| Titolo III.....                                            | 13 |
| Norme sul volontariato.....                                | 13 |
| Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato..... | 13 |
| Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....     | 14 |
| Titolo IV.....                                             | 14 |
| Organi sociali.....                                        | 14 |



|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.11 - Organi dell'Associazione.....                                                            | 14 |
| Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento..... | 15 |
| Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....                                            | 17 |
| Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....                                        | 19 |
| Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....                                         | 19 |
| Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....                             | 20 |
| Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....          | 21 |
| Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo.....                                                  | 23 |
| Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....                                            | 25 |
| Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....                | 26 |
| Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....               | 27 |
| Art.22 - Competenze dell'organo di controllo.....                                                 | 28 |
| Titolo V.....                                                                                     | 29 |
| I libri sociali.....                                                                              | 29 |
| Art.23 - Libri sociali e registri.....                                                            | 29 |
| Titolo VI.....                                                                                    | 30 |
| Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....                           | 30 |



|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro..... | 30 |
| Art.25 - Risorse economiche.....                                       | 30 |
| Art.26 - Bilancio di esercizio.....                                    | 31 |
| Titolo VIII.....                                                       | 31 |
| Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....       | 31 |
| Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....                | 31 |
| Titolo IX.....                                                         | 32 |
| Disposizioni finali.....                                               | 32 |
| Art.28 - Norme di rinvio.....                                          | 32 |



*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'R.D.', 'F.M.', and others.]*

## Titolo I

### Costituzione e scopi

#### Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "ArteLaghi", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vallelaghi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Vallelaghi non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera in provincia di Trento, in particolare all'interno del territorio della Valle dei Laghi.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in provincia di Trento.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "ArteLaghi ETS".

2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

## Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), f), i), k), z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

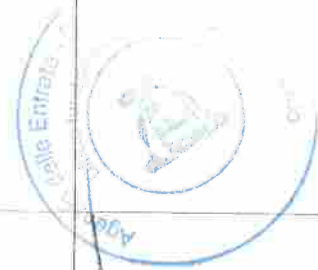
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e valorizzare come beni comuni gli spazi pubblici e privati, aventi finalità culturali e sociali e situati nel territorio della Valle dei Laghi, con particolare riferimento al Teatro Valle dei Laghi, favorendo la multifunzionalità e la fruizione degli stessi da parte di tutte le fasce di età;
- b) animare ed arricchire dal punto di vista sociale, artistico e culturale il territorio della Valle dei Laghi, valorizzandolo e promuovendo l'aggregazione e la crescita sociale, morale e culturale degli individui che vi risiedono e, con particolare riguardo alla componente giovanile, incoraggiando e sostenendo la cultura del volontariato, dell'impegno civile e della partecipazione attiva alla vita della comunità;
- c) promuovere e potenziare la valenza sociale delle iniziative culturali organizzate sul territorio della Valle dei Laghi, in un'ottica di welfare culturale, in sinergia con le istituzioni scolastiche e formative;
- d) promuovere il territorio, la storia, la cultura, le peculiarità e tradizioni della Valle dei Laghi, incentivando forme di turismo sostenibile e consapevole;
- e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, al fine di attivare e sviluppare



nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;

f) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) gestione di strutture, pubbliche o private, aventi finalità culturali e sociali, e situate nel territorio della Valle dei Laghi;

b) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di tipo culturale, artistico e ludico-ricreativo sul territorio della Valle dei Laghi, quali a mero titolo esemplificativo esempio mostre, concerti, cineforum, concorsi cinematografici, fotografici e letterari;

c) promozione ed organizzazione, sul territorio della Valle dei Laghi, di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori;

d) cura e redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;

e) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione ad altre proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;

f) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e

privati, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

g) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono aderire come associati anche gli enti senza scopo di lucro, compresi gli enti del Terzo settore, le pubbliche amministrazioni e gli enti costituiti in forma di cooperativa, che hanno sede legale ed operano nel territorio della Valle dei Laghi, i quali aderiscano alle finalità istituzionali ed intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo sociale.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

### Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione si presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo



deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Per quanto riguarda gli associati enti giuridici, questi mantengono piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e fiscale rispetto alle proprie finalità e attività.

## Art.7 - Diritti e doveri degli associati

### 1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

### 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

### 3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata

annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;

c) nel caso di enti giuridici, a seguito di scioglimento degli stessi. L'associato è in tal caso tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo la data di avvenuto scioglimento.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### Titolo III

#### Norme sul volontariato

#### Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità



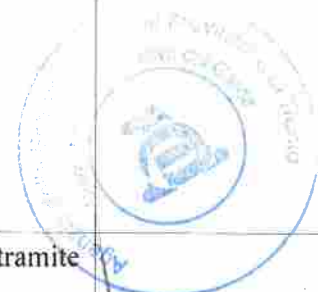
Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

#### **Art.11 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:



- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

*[Handwritten signatures]*

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

*[Handwritten signatures]*

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

*[Handwritten signatures]*

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre

*[Handwritten signatures]*

convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

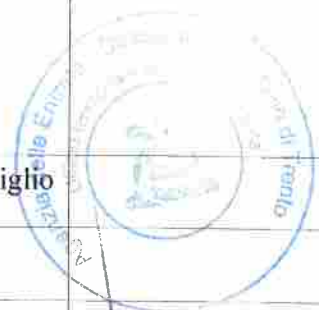
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

**Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

**Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato

minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

#### **Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Il numero dei consiglieri può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Di questi:

- 2 (due) sono nominati dalla Comunità della Valle dei Laghi;
- i rimanenti sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati, purché in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.



2. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

3. Solamente per gli enti giuridici associati, qualora chi si candida non sia il legale rappresentante dell'ente associato deve essere comunque un soggetto appositamente delegato dal competente organo sociale. Al fine di evitare situazioni di direzione, coordinamento o controllo ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore, le pubbliche amministrazioni sociali dell'Associazione non possono indicare propri candidati a norma del presente comma.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. La procedura di elezione e di nomina, così come le eventuali cause di incompatibilità, possono essere disciplinate da apposito regolamento.

**Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda

alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine

stabilito in statuto;

j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti,  
oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal  
Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e  
documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle  
attività di interesse generale;

o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e  
all'estero;

p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal  
presente Statuto o dai regolamenti interni;

q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie  
all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al  
corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il  
potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto  
dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge  
le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo fra i componenti di nomina assembleare.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Al Presidente si applicano le stesse cause di decadenza previste per gli altri consiglieri dall'art.20 del presente Statuto.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal



Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

## **Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio**

### **Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2 del presente Statuto.

2. La carica di consigliere si perde inoltre per cessazione del rapporto associativo, a seguito di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto. Il venir meno del rapporto associativo nei confronti degli enti giuridici determina la decadenza del consigliere indicato o nominato da questi a norma dell'art.16 del presente Statuto. Tale decadenza ha luogo anche in caso di interruzione del rapporto fiduciario di delega fra tale consigliere e l'ente giuridico che l'ha nominato o indicato.

3. Nel caso in cui uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati ai commi 1 e 2, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria

utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nel caso in cui i consiglieri nominati dalle pubbliche amministrazioni cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati ai commi 1 e 2, le stesse provvedono alla loro sostituzione tramite nuova nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione. Fino alla nuova nomina il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente a norma del presente Statuto. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.



Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.22 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo

setto;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione  
dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## Titolo V

## I libri sociali

### **Art.23 - Libri sociali e registri**

**1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:**

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in



modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

## Titolo VI

### Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

#### Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art.26 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **Titolo VIII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

##### **Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



## Titolo IX

## Disposizioni finali

## Art.28 - Norme di rinvio

*1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.*

Luciana  
 Carla Belli  
 Rosana Bologna  
 Beatrice Caporale  
 Simonetti Irene  
 Gabriella Orset  
 Helen De  
 Susi Fugeri  
 Flavia Venturi  
 Gabriella  
 Ann Tanti  
 Maria Berti  
 Laura Gargano  
 Flavia Ricci  
 Barbara Trovati  
 Paul Stolt  
 Hans G. H. H.  
 Laura Berti  
 Michel Berti et al.